

**DELIBERAZIONE 26 LUGLIO 2018**

**401/2018/R/EEL**

**VERIFICA DI CONFORMITÀ DI PROPOSTE DI MODIFICA DEL CODICE DI TRASMISSIONE,  
DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE IN RELAZIONE AL PESSE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1029<sup>a</sup> riunione del 26 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione europea del 2 agosto 2017 che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito: Regolamento SO GL);
- il regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea del 24 novembre 2017 che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica (di seguito: regolamento *Emergency and Restoration*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la lettera di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 4 giugno 2018, protocollo Autorità 17694 del 5 giugno 2018 (di seguito: lettera del 4 giugno 2018).

**CONSIDERATO CHE:**

- nell'ambito della procedura di aggiornamento ordinaria, di cui al paragrafo 14.2.4 del Codice di Rete, Terna ha posto in consultazione una proposta di modifica del Codice di Rete afferente all'Allegato A.20 (Disposizioni per la predisposizione e l'attuazione del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico – PESSE), al Capitolo 10 (Salvaguardia della sicurezza) e al paragrafo 4.10.17.3 del Capitolo 4 (Gestione delle risorse in condizioni di mancata definizione dei programmi vincolanti o di emergenza);

- con la lettera del 4 giugno 2018, Terna ha trasmesso all’Autorità la proposta di modifica del Codice di Rete, come modificata in esito alla consultazione (di seguito: la Proposta), corredata da:
  - le osservazioni formulate dagli operatori;
  - la relazione riepilogativa delle osservazioni pervenute con indicazione di quelle recepite e delle motivazioni alla base dell’eventuale mancato recepimento (di seguito: Relazione riepilogativa);
- la Proposta introduce aggiornamenti finalizzati a tenere conto del mutato contesto di riferimento. Più in dettaglio:
  - a) l’Allegato A.20 al Codice di rete è stato aggiornato al fine di:
    - tenere conto della traslazione dell’orario di punta giornaliera del fabbisogno di energia elettrica, dalle ore centrali della giornata al tardo pomeriggio-sera, nonché dello spostamento tendenziale della punta annuale del fabbisogno nazionale dalla stagione invernale alla stagione estiva.

Più in dettaglio, l’utenza è suddivisa in 20 “gruppi di distacco”, di cui 15 effettivamente distaccabili e 5 non distaccabili. A ciascuno dei 15 gruppi distaccabili sono assegnati, nell’ambito della singola giornata, più “turni di rischio di disalimentazione” di 1,5 ore ciascuno. Nel caso più gravoso ogni gruppo può essere interrotto per un massimo di 4,5 ore al giorno suddivise in tre intervalli (non più due come in precedenza) da 1,5 ore ognuno. Nella definizione dei singoli gruppi di distacco, l’impresa distributrice è tenuta a evitare che l’eventuale distacco di più gruppi possa interessare zone limitrofe, formando un’unica area di ampie dimensioni (ciò riguarda in particolare le città che devono essere suddivise in più gruppi di distacco in modo da evitare la partecipazione al distacco di aree urbane troppo vaste). L’applicazione del PESSE è inoltre distinta tra:

      - i. periodo invernale (identificato dai giorni in cui vige l’ora solare), in cui l’applicazione dei distacchi per l’utenza può avvenire tra le ore 07:30 e le ore 21:00;
      - ii. periodo estivo (identificato dai giorni in cui vige l’ora legale), in cui l’applicazione dei distacchi per l’utenza può avvenire tra le ore 09:00 e le ore 22:30;
    - tenere conto dell’incremento della generazione distribuita (di seguito: GD) rispetto agli anni scorsi. Più in dettaglio, al fine di non ridurre l’efficacia del PESSE, l’impresa distributrice è tenuta a:
      - i. limitare il distacco della GD sottesa alla propria rete di distribuzione già nella fase di definizione e aggiornamento del PESSE, escludendo dallo stesso i montanti delle linee con presenza prevalente di GD, fermo restando il vincolo di assicurare l’efficacia del PESSE con il distacco di almeno il 22,5% del proprio fabbisogno, al massimo livello di severità, nelle condizioni di maggior criticità;
      - ii. escludere dal PESSE le linee dedicate alla cosiddetta GDTEL (impianti di GD che immettono in rete tutta la produzione, al netto dei

servizi ausiliari, connessi con linee dedicate il cui distacco è attuabile da remoto dall'impresa distributrice su richiesta di Terna – vds. Allegato A.72 al Codice di Rete);

- apportare semplificazioni. Più in dettaglio, è stata eliminata la fascia oraria dedicata alle utenze industriali ed è stata introdotta una più ampia aggregazione delle fasce orarie (per regione, anziché per “centro operativo” come in precedenza);
- b) il Capitolo 10 (Salvaguardia della sicurezza) e il paragrafo 4.10.17.3 del Capitolo 4 del Codice di rete sono stati aggiornati per renderli coerenti con le modifiche apportate all'Allegato A.20;
- Terna ha consultato ulteriori modifiche al Capitolo 10 del Codice di rete inerenti alcuni aggiornamenti ai piani di difesa e riaccensione del sistema elettrico. Tali modifiche, tuttavia, non sono state implementate nei testi trasmessi all'Autorità in quanto rinviate alla prossima revisione complessiva del medesimo Capitolo 10 finalizzata all'implementazione delle disposizioni di cui al Regolamento *Emergency and Restoration*, prevista entro dicembre 2018; tali modifiche già consultate, infatti, non avrebbero esaurito gli interventi previsti sul Capitolo 10 del Codice di rete ai fini dell'implementazione del suddetto Regolamento;
- alcune imprese distributrici, nel corso della consultazione, hanno evidenziato la necessità di disporre di un congruo periodo di tempo per l'adeguamento dei propri sistemi informatici ai fini dell'implementazione di alcune previsioni della versione aggiornata dell'Allegato A.20 al Codice di rete. Più in dettaglio, tali gestori di rete hanno evidenziato che è necessario adeguare i propri sistemi ICT (*Information and Communications Technology*) e le logiche di intervento del telecontrollo attualmente in essere (sistemi di trasduzione, gruppi di misura, pannelli di protezione e controllo di linea di nuova generazione, etc.), con tempi stimabili in diversi mesi (10-12 mesi secondo la Federazione Utilitalia) e comunque non compatibili con l'eventuale piena operatività del nuovo PESSE prima dell'anno 2019.

**RITENUTO CHE:**

- sia condivisibile il rinvio delle ulteriori modifiche al Capitolo 10 del Codice di rete, pur già consultate da Terna, alla prossima revisione complessiva del medesimo Capitolo 10 finalizzata all'implementazione delle disposizioni di cui al Regolamento *Emergency and Restoration*. Ciò, infatti, consentirebbe di rivedere il richiamato Capitolo 10 del Codice di rete nella sua globalità tenendo conto della normativa comunitaria in materia di piani di difesa e riaccensione ed evitando continui e ravvicinati aggiornamenti;
- sia opportuno verificare positivamente gli aggiornamenti apportati da Terna al proprio Codice di rete, come proposti dalla medesima con lettera del 4 giugno 2018, pur trattandosi essi stessi di aggiornamenti correlati alla difesa del sistema elettrico e quindi inerenti al disegno complessivo dei piani di difesa in coerenza con le disposizioni del Regolamento *Emergency and Restoration*, in quanto gli

aggiornamenti del PESSE proposti da Terna appaiono definitivi e coerenti con quanto previsto in materia dal richiamato Regolamento; la tempestiva verifica positiva consentirebbe peraltro alle imprese distributrici di avviare fin da subito le attività di implementazione di propria competenza;

- sia necessario tenere conto delle esigenze evidenziate dai gestori di rete in relazione ai tempi necessari per adeguare i propri sistemi informatici e le logiche di intervento del telecontrollo attualmente in essere; e che, pertanto, sia opportuno prevedere che gli aggiornamenti al Codice di rete positivamente verificati ai sensi del presente provvedimento trovino applicazione secondo tempistiche definite da Terna in coordinamento con le imprese distributrici (tali tempistiche potrebbero essere differenziate in funzione delle singole attività in capo alle imprese distributrici)

### **DELIBERA**

1. di verificare positivamente gli aggiornamenti apportati da Terna all'Allegato A.20, al Capitolo 10 e al paragrafo 4.10.17.3 del Capitolo 4 del Codice di rete, come proposti dalla medesima con lettera del 4 giugno 2018;
2. di prevedere che gli aggiornamenti al Codice di rete positivamente verificati ai sensi del presente provvedimento trovino applicazione secondo tempistiche definite da Terna in coordinamento con le imprese distributrici;
3. di prevedere che Terna aggiorni l'Autorità e il Ministero dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alle tempistiche necessarie e in merito all'avvenuta attuazione degli aggiornamenti al Codice di rete positivamente verificati ai sensi del presente provvedimento;
4. di trasmettere la presente deliberazione a Terna e al Ministero dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

26 luglio 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*